



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

**SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO EMISSIONI IN ATMOSFERA ED INQUINAMENTO ACUSTICO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 299 del 26/02/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DA STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI, FRANTUMAZIONE DI INERTI, LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI (MARMÌ, PIETRE GRANITI, ETC. E ATTIVITÀ DI CAVA, AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 2 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 272, comma 2 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale (ACG), per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione;

- con la L.R. n. 9/2006 recante "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali" sono state, tra l'altro, assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- con la L.R. n. 3/2008, così come modificata e integrata dalla L.R. 3/2009 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;
- con D.G.R. n. 9/42 del 23.02.2012 sono state approvate le Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Oristano n. 824 del 21/05/2015 con la quale è stata emessa l'Autorizzazione di Carattere Generale per le attività di Frantumazione di inerti, Produzione di conglomerati bituminosi, Calcestruzzo preconfezionato e per le cave;

CONSIDERATO che appare opportuno inoltre, predisporre una modulistica semplificata per le domande di adesione e uniformare le prescrizioni e le condizioni di esercizio per l'attività di lavorazione di materiali lapidei (marmi, pietre graniti, etc.), di cui all'oggetto;

PRESO ATTO

che l'art. 272, comma 3 del d.lgs.152/2006 e s.m.i., prevede che l'autorizzazione è da intendersi valida per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali;

che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;

che gli impianti o le attività già autorizzati con Autorizzazione di Carattere Generale e conformi alle disposizioni del presente provvedimento, sono esentati dagli autocontrolli annuali previsti per le emissioni di polveri diffuse;

CONSIDERATO che, al fine di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, i titolari degli stabilimenti devono inoltrare al SUAP competente per territorio formale domanda di adesione, corredata dalla documentazione di rito. Sarà cura dello stesso SUAP trasmetterne copia alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competenti;

ATTESO che la Provincia, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale. Altresì il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

ATTESO altresì che la presente ACG non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272;

ATTESO che la precedente ACG n. 824 del 21/05/2015, emanata da questa Provincia, è da intendersi sostituita e abrogata dalla presente;

TENUTO CONTO che gli stabilimenti già autorizzati ai sensi della suddetta ACG 824 del 21/05/2015, si intendono autorizzati ai sensi del presente provvedimento a far data dall'emanazione, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

VISTO che il Responsabile del Servizio Protezione civile, difesa del suolo e rifiuti ha attestato la regolarità e la completezza dell'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 23/06/2015 con il quale è stato prorogato fino al 31/12/2015 e comunque fino alla scadenza del mandato amministrativo del medesimo, l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo all'Ing. Luciano Casu;

DETERMINA

ART. 1. Di autorizzare i gestori degli stabilimenti ricadenti nella disciplina dell'articolo 272 comma 2, del d.lgs.152/2006 e s.m.i. tramite adesione alle autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera derivanti dagli stabilimenti di:

- Produzione di calcestruzzo preconfezionato;
- Produzione di conglomerati bituminosi;
- Frantumazione di inerti;
- Lavorazione materiali lapidei (marmi, pietre graniti, etc.)
- Attività di cava;

ART. 2 Possono aderire all'autorizzazione di cui all'art. 1 i gestori degli stabilimenti che intendono attivare le seguenti procedure:

- a) installazione un nuovo stabilimento;
- b) rinnovo dell'autorizzazione;
- c) modifica dello stabilimento;
- d) aggiornamento dell'autorizzazione;
- e) trasferimento dello stabilimento;
- f) regolarizzazione dell'attività esistente (senza autorizzazione);
- g) voltura dell'autorizzazione.

ART. 3 Gli stabilimenti che svolgono attività di cava il cui periodo di lavorazione non eccede 30 giorni/anno, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 1.

ART. 4 La domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale, per gli impianti o le attività di cui al precedente art. 2, deve essere indirizzata al SUAP competente per territorio, corredata dalla documentazione indicata nei relativi allegati.

In alternativa all'istituto dell'autorizzazione a carattere generale rimane impregiudicato il ricorso all'autorizzazione in forma ordinaria ex art. 269 d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 5 La Provincia, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente ACG.

ART. 6 Il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale.

ART. 7 I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1, che inoltrano la domanda di adesione alla presente ACG, impegnandosi a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nella presente autorizzazione, sono da intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 272 c.3 del d.lgs.152/2006 e s.m.i., per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive ACG.

ART. 8 L'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione indicati negli allegati al presente provvedimento e dei sistemi adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, individuati dall'allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., così come esplicitati nell'allegato **(A)** al presente provvedimento. Per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati nell'allegato I, parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART. 9 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 128/2010, questa Provincia procederà al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 10 (dieci) anni.

ART. 10 L'autorizzazione di carattere generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272.

ART. 11 La presente Autorizzazione di Carattere Generale sostituisce e annulla il precedente provvedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 824 del 21/05/2015;

ART. 12 Gli stabilimenti già autorizzati ai sensi del provvedimento di ACG n. 824 del 21/05/2015, di cui all'art. 11, si intendono autorizzati ai sensi del presente provvedimento a far data dall'emanazione, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

ART. 13 Il presente provvedimento di autorizzazione di carattere generale fa salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità sanitaria.

ART. 14 In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, la Provincia procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 278 del d.lgs. 152/2006. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 15 Sono approvati i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione:

- **Allegato 1)** Schema della Domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale, ai sensi dell'articolo 272 comma 2 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per gli stabilimenti e le attività di indicati nell'art. 1)
- **Allegato 2)** Schema Relazione Tecnica per gli stabilimenti ed impianti ;
- **Allegato A) Prescrizioni Generali** per attività in cui si producano, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e **Prescrizioni specifiche** relative agli stabilimenti e alle attività di: Frantumazione di inerti - Produzione di calcestruzzo preconfezionato - Produzione di conglomerati bituminosi - Lavorazione di materiali lapidei (marmi, pietre graniti, etc.), e Attività di cava.

ART. 16 Al fine dell'attestazione della regolarità dello stabilimento, in tema di emissioni in atmosfera, i gestori dovranno custodire presso il proprio stabilimento copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento rilasciato dalla competente Provincia che attesti la conformità.

ART. 17 Le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale devono essere corredate dalla ricevuta del versamento nel c.c.p. relativa alle tariffe degli oneri d'istruttoria di cui alla Deliberazione Giunta Provinciale n. 180 del 6 agosto 2010;

ART. 18 Sono fatte salve eventuali modifiche al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. intervenute successivamente e in contrasto con la presente Determinazione.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Oristano li, 26/02/2016

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale